

CRITERI PER LA CONCESSIONE DEL CONTRIBUTO PER I TIROCINI NON CURRICULARI A VALERE SUL POR FSE E SUL PROGRAMMA GARANZIA GIOVANI

1 - Finalità dell'intervento

Il nuovo Programma Regionale di Sviluppo, approvato con risoluzione del Consiglio Regionale n. 47 del 15/03/2017, prevede tra le azioni tendenti allo Sviluppo del Capitale Umano la concessione di contributi per la copertura parziale/totale del rimborso spese che il soggetto ospitante deve corrispondere al tirocinante ai sensi dell'art. 17 bis della L.R. 32/2002.

2 - Tipologia del contributo

Il contributo è destinato alla copertura totale o parziale dell'importo forfetario erogato al tirocinante a titolo di rimborso spese dai soggetti ospitanti indicati al punto 5.

Non è previsto il contributo quale incentivo all'assunzione a tempo indeterminato o determinato di tirocinanti che hanno concluso il periodo di tirocinio.

E' altresì escluso il contributo quale incentivo all'assunzione a tempo indeterminato o determinato di tirocinanti che hanno concluso il periodo di tirocinio presso le imprese che operano nei settori delle lavorazioni artistiche e tradizionali, di cui alla DGR 964/2014.

3 - Misura del contributo e età del tirocinante

Il contributo è pari a:

- € 300,00 mensili, per i tirocinanti in età compresa tra i 18 e i 29 anni;
- € 500,00 mensili, per i tirocinanti disabili e svantaggiati, di cui all'articolo 17 ter, comma 8 della l.r. 32/2002 in età compresa tra i 18 e i 29 anni;
- € 500,00 mensili per i tirocinanti, in età compresa tra i 18 e i 29 anni, in caso di tirocinio svolto presso le imprese che operano nei settori delle lavorazioni artistiche e tradizionali, di cui alla DGR n. 964/2014.

4. Condizioni per l'accesso al contributo

Nel rispetto della normativa regionale in materia, il contributo è concesso per tirocini non curriculari svolti in Regione Toscana da soggetti non occupati alla data di attivazione del tirocinio, che hanno assolto l'obbligo d'istruzione e rientrano in una delle seguenti categorie:

a) tirocinanti residenti o domiciliati su tutto il territorio regionale, per tirocini di formazione e orientamento, di cui all'art. 17 bis, comma 2 lettera a) della l.r. 32/2002, attivati entro 12 mesi dal conseguimento di uno dei seguenti titoli di studio:

- a1) attestato di qualifica professionale triennale o diploma quadriennale in esito ai percorsi di Istruzione e formazione professionale (IeFP);
- a2) attestato di qualifica professionale;
- a3) diploma di istruzione secondaria di secondo grado, in assenza di iscrizione a percorsi per il conseguimento della laurea o a percorsi di Istruzione e formazione tecnica superiore (IFTS) o a percorsi di alta formazione tecnico – professionale di livello post secondario (ITS);

- a4) certificato di Istruzione e formazione tecnica superiore (IFTS) o diploma tecnico superiore di livello post secondario (ITS).
- a5) laurea e altri titoli post laurea;

b) tirocinanti residenti o domiciliati su tutto il territorio regionale, per tirocini di inserimento, reinserimento al lavoro e di formazione, di cui all'art. 17 bis, comma 2 lettere b) e c), attivati:

- entro 24 mesi dall'uscita del giovane dal sistema di istruzione formale, per abbandono degli studi o mancata ammissione alla classe successiva senza reinscrizione, purché tale uscita sia supportata da idonea documentazione;
- entro 24 mesi dal conseguimento dei titoli di studio elencati alla lettera a) del presente paragrafo.

c) tirocinanti residenti o domiciliati nei Comuni rientranti nelle perimetrazioni funzionali alle procedure di concessione dei contributi, di cui all'allegato "A" alla Decisione n. 19 del 06/02/2017 relativamente alle colonne denominate "aree di crisi complessa", "aree di crisi semplice", "aree interne – strategia regionale", "aree interne – strategia nazionale", "Comuni Art. 107.3.c del TFUE" in relazione all'attivazione di tutte le tipologie di tirocinio previste dall'art. 17 bis, comma 2 della l.r. 32/2002;

d) tirocinanti disabili o svantaggiati, di cui all'articolo 17 ter, comma 8 della l.r. 32/2002, residenti o domiciliati su tutto il territorio regionale, per tutte le tipologie di tirocinio previste dal comma 2 dell'art. 17 bis della LR 32/2002 ad eccezione di quelli finalizzati all'inclusione sociale, all'autonomia delle persone e alla riabilitazione, di cui alle Linee Guida approvate in Conferenza Stato Regioni in data 22 gennaio 2015, attivati in favore di persone prese in carico dal servizio sociale professionale e/o dai servizi sanitari competenti;

e) tirocinanti residenti o domiciliati su tutto il territorio regionale, per tirocini attivati da imprese che operino nei settori delle lavorazioni artistiche e tradizionali, di cui alla DGR n. 964/2014.

5 – Soggetti ospitanti

Possono accedere al contributo i soggetti ospitanti privati con sede legale o operativa nella Regione Toscana.

Sono esclusi dal contributo:

- le amministrazioni pubbliche, di cui all'art. 1, comma 2 del D. Lgs. 165/2001;
- i soggetti ospitanti il cui rappresentante legale indicato nella domanda di concessione del contributo è legato da un vincolo di parentela entro il II grado con il tirocinante.

6. Modalità di accesso al contributo

Il Settore "Sistema Regionale della Formazione, Programmazione lefp, Apprendistato e Tirocini" provvede all'approvazione di un avviso pubblico a sportello. I soggetti ospitanti di cui al punto 5 sono ammessi al contributo fino all'esaurimento delle risorse stanziare annualmente per l'intervento regionale sui tirocini non curriculari. Le domande saranno finanziate sulla base dell'ordine cronologico di arrivo.